



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI 1

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Milano, 18 gennaio 2013

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00184 ROMA (RM)

Oggetto: Documento per la consultazione-Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – Dicembre 2013.

Con riferimento alla consultazione in oggetto, si trasmettono di seguito talune osservazioni con particolare riferimento all'implementazione del "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" introdotto dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e richiamato nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 2013 oggetto di recepimento da parte del nostro Paese e oggetto di implementazione nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

(Claudio Sottoriva)

Prof. Claudio Sottoriva

Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dipartimento di Scienze dell'Economia
e della Gestione Aziendale
Via Ludovico Necchi, 9 – uff. 202
20123 MILANO MI

E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it

1. La precedente consultazione in tema di *Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (settembre 2012)

Con riferimento alla necessità di pervenire ad una revisione organica delle Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (cfr. *Relazione illustrativa*, § 1. *Premessa e principali finalità*, pag. ii, del documento per la consultazione della Banca d'Italia del settembre 2012), si era segnalata l'opportunità di definire con chiarezza il ruolo degli organi aziendali (di cui alla Sezione II del documento per la consultazione) e, in particolare, dell'organo con funzione di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) chiamato a vigilare sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dalle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 nonché secondo le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012.

Nello specifico, era stato auspicato un coordinamento tra il comitato controllo e rischi eventualmente istituito in seno al consiglio di amministrazione e il collegio sindacale (o dell'omologo organo di vigilanza nell'ambito dei modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello "tradizionale") e, rammentando che il collegio sindacale (o dell'omologo organo di vigilanza nell'ambito dei modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello "tradizionale") negli enti di interesse pubblico (tra cui rientrano le banche) è investito anche delle funzioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 39/2010¹, veniva auspicata l'individuazione delle specifiche attribuzioni nell'ambito dei controlli societari bancari.

Il "Resoconto della consultazione" elaborato dalla Banca d'Italia al termine della consultazione avviata, in tema così si esprimeva: "*Le questioni concernenti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e le modalità di raccordo con altri comitati costituiti all'interno del board non sono oggetto delle presenti disposizioni. Esse potranno essere organicamente affrontate, una volta definito il quadro comunitario di riferimento concernente la direttiva 2006/43/CE e la direttiva CRD IV, in occasione della revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 (cfr. programma progetti normativi 2012)*"².

¹ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58.

² Cfr. Banca d'Italia, Resoconto della consultazione, Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, pag. 26 e p. 27.

2. Le previsioni della Direttiva 2013/36/UE relativamente al trattamento dei rischi e alla costituzione di un “comitato dei rischi” composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all’ente

L’articolo 76 della Direttiva 2013/36/UE prevede che gli Stati membri devono assicurare che l'organo di gestione approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico. Ulteriormente è previsto che gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività debbano istituire un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato. I membri del comitato dei rischi devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.

Il comitato dei rischi è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- prestare consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future;
- assistere l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza;
- verificare se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi e, qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, presenta all'organo di gestione un piano di recupero.

L'organo di gestione conserva tuttavia la responsabilità globale in materia di rischi.

L’articolo 76 (al comma quattro del paragrafo 3) della Direttiva prevede altresì che gli enti non considerati significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, possono istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all’articolo 41 della direttiva 2006/43/CE.

La Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 dispone infatti che le banche “significative” istituiscano i seguenti comitati:

- comitato nomine (articolo 88);
- comitato dei rischi (articolo 76);
- comitato delle remunerazioni (articolo 95).

In merito alla proposta di individuazione dei parametri per l’individuazione della “soglia di significatività” contenuta nel documento di consultazione della Banca d’Italia del dicembre 2013 si fa rinvio all’Allegato 1 dello stesso.

Il documento di consultazione della Banca d'Italia propone l'adozione della denominazione di "comitato controlli interni e rischi" in luogo di quella di "comitato dei rischi" (previsto dalla Direttiva) poiché – in aggiunta a quanto previsto dalla Direttiva – viene previsto³ di attribuire a questo comitato anche i compiti di supporto al *board* in materia di sistema dei controlli in aderenza alle previsioni della Circolare 263/2006 (tit. V, cap. 7). Al fine di semplificare e coordinare le denominazioni si potrebbe ipotizzare di adottare la denominazione di "comitato controllo e rischi" così come attualmente previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (2011).

Si rappresenta quindi che, mentre i comitati nomine, rischi, remunerazioni devono essere istituiti obbligatoriamente solamente dalle banche "significative", il comitato ex art. 41 della Direttiva 2006/43/CE (richiamato, come visto, anche dalla Direttiva 2013/36/UE) è obbligatorio per tutti gli enti di interesse pubblico così come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010.

Le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, oggetto di modifica al fine di loro adeguamento alla Direttiva 2013/36/UE, dovrebbero pertanto prevedere o richiamare l'obbligatorietà della istituzione di tale comitato ancorchè, come meglio illustrato successivamente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, lo stesso non sia un comitato costituito in seno all'organo con funzione di supervisione strategica, ma si identifichi con:

- a) il collegio sindacale;
- b) il consiglio di sorveglianza, negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f-bis*), del Codice Civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e' sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
- c) il comitato per il controllo sulla gestione, negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

Ulteriormente si ritiene auspicabile che le Disposizioni di vigilanza prevedano un opportuno coordinamento tra le attività di tale comitato e quelle spettanti ai comitati istituiti ai sensi della Direttiva 2013/36/UE o con quelli eventualmente comunque istituiti su base volontaria⁴. Si segnala che il riferimento al comitato ex art. 19 del D.Lgs.

³ Cfr. documento di consultazione Banca d'Italia, pag. 23 – box 8. In tema si vedano ulteriori considerazioni riportate nel contributo pubblicato nella *Rivista di Diritto Bancario*, 12/2013.

⁴ Il documento in consultazione prevede che "nelle altre banche [...] l'eventuale istituzione di comitati deve rispondere a concrete esigenze [...]".

Secondo il Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011), l'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:

"a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente;

39/2010 di cui alla nota n. 33 del documento per la consultazione del dicembre 2013 appare incompleto in quanto limitato alla situazione di consiglio di sorveglianza che svolge funzione di supervisione strategica.

3. Le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 D.Lgs. 39/2010

Si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alle funzioni assegnate al “Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile” introdotto dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2012 che, secondo quanto previsto dal richiamato Decreto Legislativo 39/2010, si identifica con il collegio sindacale o con il consiglio di sorveglianza o con il comitato per il controllo sulla gestione (nei diversi modelli di amministrazione e controllo adottati).

Le funzioni assegnate a tale Comitato, previsto per tutti gli enti di interesse pubblico (tra cui le banche), ed il necessario coordinamento delle funzioni assegnate allo stesso con quelle di competenza del collegio sindacale (o degli altri organi di controllo nei modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello c.d. “tradizionale”) e a quelle spettanti al Comitato controllo e rischi (costituito in sede al Consiglio di Amministrazione) non appaiono, peraltro, sufficientemente analizzate nella nuova edizione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (dicembre 2011).

Si riassumono nei paragrafi che seguono i seguenti aspetti:

1. il dettato normativo di riferimento;
2. il confronto tra le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e quelle previste dall’art. 14 della Direttiva 2006/43/CE,

b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;

d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;

f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro”.

3. i contenuti della Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005;
4. le possibili linee di indirizzo dell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche della Banca d'Italia.

3.1. Il dettato normativo di riferimento

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010⁵ ha previsto l'istituzione negli enti di interesse pubblico⁶ di un 'comitato per il controllo interno e la revisione contabile' che deve vigilare su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il comma 2 dell'art. 19 del Decreto prevede poi che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifichi con:

- a) il collegio sindacale;
- b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui

⁵ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE", e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58.

⁶ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 sono da considerarsi enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera *f-bis*), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno⁷. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali;

- c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

Il revisore legale o la società di revisione legale deve presentare al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (comma 3 dell'art. 19 del Decreto).

3.2. Il confronto tra le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e quelle previste dall'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 dà attuazione all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE.

In tale Direttiva veniva sottolineato come i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile ed un sistema efficace di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell'informativa finanziaria; per la loro istituzione e funzionamento veniva richiamato il contenuto della Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi⁸ o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

La Direttiva europea consentiva agli Stati membri che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, o ad un organismo che svolge funzioni equivalenti, fossero svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme; in particolare l'art. 41 della Direttiva prevedeva che:

“1. Ciascun ente di interesse pubblico è dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere

⁷ In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 che prevede che, salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del Codice Civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

⁸ Secondo tale Raccomandazione, per “amministratore con incarichi esecutivi» si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società”; per “amministratore senza incarichi esecutivi» si intende invece un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi”.

composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE⁹ le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

2. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

- a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;*
- b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;*
- c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;*
- d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.*

3. In un ente di interesse pubblico la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

4. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

5. Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione”.

⁹ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

Sulla base di quanto sopra richiamato e dei contenuti del D.Lgs. 39/2010, avuto riguardo alle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione, possiamo effettuare il seguente confronto:

La Direttiva prevede che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato <i>tra l'altro</i> di:	Il D.Lgs. 39/201 prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su:
- monitorare il processo di informativa finanziaria;	- il processo di informativa finanziaria;
- controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;	- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;	- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.	- l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Si rileva che il dettato della normativa nazionale relativo all'istituzione del comitato riproduce integralmente le attribuzioni previste a livello comunitario; tuttavia la Direttiva, prima di individuare gli elementi caratteristici di tale organo (*monitorare, controllare, verificare*), consente - di fatto - un ampliamento delle attribuzioni prevedendo "*tra l'altro*" lo svolgimento di altre funzioni.

Il dettato del D.Lgs. 39/2010 pare restringere alle sole funzioni specificamente individuate le attività che il comitato deve svolgere; tuttavia, si ritiene possibile - allo stato - integrare le previsioni di legge con ulteriori attribuzioni ritenute coerenti con le finalità dell'istituzione di detto organo in sede di istituzione o, successivamente, qualora - volta per volta - ritenuto necessario.

3.3. La Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005: gli elementi applicabili al comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Nella richiamata Raccomandazione del 15 febbraio 2005, la Commissione europea evidenziava come il Parlamento europeo avesse richiesto alla stessa di proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e come fosse stata sottolineata la necessità che nelle società quotate vi fosse un collegio di revisori che vigilasse sull'indipen-

denza, sull'obiettività e sull'efficienza del revisore incaricato dello svolgimento della revisione legale dei conti¹⁰.

Infatti, il ruolo di vigilanza degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza è comunemente considerato come fondamentale in tre aree (la nomina degli amministratori, la retribuzione degli stessi e la revisione dei conti) in cui la possibilità che sorgano conflitti di interessi è particolarmente elevata, soprattutto quando tali aree non rientrano sotto la responsabilità diretta degli azionisti. La Raccomandazione sollecita quindi di promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza in tali settori e di incoraggiare la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, di comitati (“committees”):

- per le nomine;
- per le retribuzioni;
- per la revisione dei conti.

La Raccomandazione evidenzia altresì che, in linea di principio, salvo i poteri dell'assemblea, solo il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso ha il potere giuridicamente riconosciuto di adottare decisioni e, in quanto organo collegiale, è responsabile collettivamente per l'adempimento dei propri doveri. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha il potere di stabilire il numero e la struttura dei comitati che esso reputa utili per facilitare il proprio lavoro, ma tali comitati non devono sostituirsi al consiglio d'amministrazione o al consiglio di sorveglianza. Di regola, quindi, i comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o dal consiglio di sorveglianza. Non dovrebbe tuttavia essere impedito al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei propri poteri decisionali a comitati quando ritenuto utile e quando ciò sia consentito dalla legge, anche se il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza rimangono interamente responsabili di tutte le decisioni adottate nel proprio ambito di competenza.

Tra le responsabilità del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza la Raccomandazione individua la responsabilità di *i*) garantire che l'informativa finanziaria e le altre informazioni pertinenti forniscano un'immagine precisa e completa della situazione della società e *ii*) di verificare le procedure stabilite per la valutazione e la gestione dei rischi. La Raccomandazione prevede o l'istituzione¹¹ di un comitato per la revisione contabile, creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, che supporti

¹⁰ Nel nostro Paese, l'attività di revisione legale dei conti è stata riformata con il Decreto Legislativo 39/2010 che ha modificato, tra l'altro, la previgente normativa contenuta nel Codice Civile (artt. 2409 e ss.) e, per quanto riguarda le *listed companies*, alcune norme in tema di revisione contabile contenute del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998); tale attività, alla luce dell'art. 14 del Decreto, può essere così individuata:

- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- espressione con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

l'organo amministrativo in materia di controllo contabile o che tale attività sia svolta da altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza¹².

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione raccomandava quindi di adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale – attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni – una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione o a quello di sorveglianza¹³.

Per quanto attiene, in generale, l'organizzazione dei comitati costituiti dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, viene sottolineato che devono essere articolati in maniera tale che un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la possibilità che si verifichino conflitti di interessi risulta essere particolarmente elevata.

Lo scopo principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso adotta siano sufficientemente approfondite nonché quello di contribuire all'organizzazione del proprio lavoro, per assicurare che le decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti attraverso la predisposizione di raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso.

In linea di principio, i comitati non sono istituiti con lo scopo di esautorare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza per le questioni ad essi demandate in quanto l'organo amministrativo continua ad essere interamente responsabile delle decisioni adottate nelle aree di competenza.

Si riporta di seguito quanto previsto dall'allegato I della Raccomandazione, relativamente alla istituzione del Comitato per la revisione dei conti:

Composizione

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

Ruolo

¹¹ L'Unione Europea evidenzia che la maggior parte dei codici sul governo societario prevedono già la costituzione del comitato per il controllo contabile attribuendogli un ruolo fondamentale nell'assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nello svolgimento di tali incarichi e che in alcuni Stati membri, tali responsabilità sono attribuite, interamente o in parte, a organi esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

¹² Sulle scelte adottate dal legislatore nazionale in merito si veda quanto illustrato successivamente.

¹³ La Raccomandazione prevedeva che gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l'applicazione dei principi esposti nella presente raccomandazione entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione, affinché la Commissione possa seguire da vicino la situazione e, su tale base, valutare l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure.

Per quanto riguarda le politiche e procedure interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti:

- verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il consolidamento dei conti delle società del gruppo,
- riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, siano correttamente individuati, gestiti e resi noti,
- assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del capo del servizio di revisione interna dei conti e sul bilancio del servizio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli accertamenti e raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituire una.

Per quanto riguarda il revisore contabile esterno incaricato dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe come minimo:

- sottoporre al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni in relazione alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del revisore dei conti esterno da parte dell'organismo competente a norma del diritto societario nazionale,
- controllare l'indipendenza e obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto da parte della società di revisione contabile degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori e al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari,
- continuare a vigilare sulla natura e sulla portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società e alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti. Il comitato dovrebbe stabilire e applicare una politica ufficiale che specifichi, conformemente ai principi e agli orientamenti forniti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, i tipi di servizi diversi dal controllo contabile a) esclusi, b) consentiti dopo un esame del comitato e c) consentiti senza la consultazione del comitato,
- verificare l'efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia loro,
- indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

Funzionamento

La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la revisione dei conti un programma di formazione per l'ingresso nel comitato, nonché ulteriori azioni di formazione successive su base regolare. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.

I dirigenti dovrebbero informare il comitato per la revisione dei conti sui metodi utilizzati per contabilizzare transazioni importanti e insolite, quando sono possibili trattamenti contabili diversi. Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esistenza e alla giustificazione delle attività svolte dalla società nei centri offshore e/o attraverso strutture speciali (*special purpose vehicles*).

Il comitato per la revisione dei conti deciderà se e quando l'amministratore delegato o il presidente del comitato esecutivo, il direttore finanziario o i dirigenti responsabili delle finanze, della contabilità e della tesoreria, il revisore dei conti interno e il revisore dei conti esterno dovrebbero partecipare alle sue riunioni. Se lo desidera, il comitato dovrebbe inoltre poter incontrare tutte le persone competenti senza la presenza di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

I revisori dei conti interni ed esterni, oltre a intrattenere un rapporto di lavoro efficace con i dirigenti, dovrebbero poter avere libero accesso al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. A tal fine, il comitato per la revisione dei conti fungerà da principale punto di contatto per i revisori dei conti interni ed esterni.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti interno e dovrebbe ricevere le relazioni sulla revisione interna o una sintesi periodica.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti esterno e dovrebbe ricevere dal revisore dei conti esterno una relazione sui rapporti tra il revisore dei conti indipendente e la società e il gruppo cui essa appartiene. Il comitato dovrebbe ottenere informazioni tempestive su tutte le questioni emerse dalla revisione.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere libero di ottenere consulenza e assistenza esterne, nella misura che esso giudica necessaria per adempiere ai propri doveri, da esperti di questioni giuridiche, contabili e altro. A tal fine, esso dovrebbe ricevere dalla società adeguate risorse finanziarie.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe esaminare la procedura in base alla quale la società rispetta le disposizioni in vigore relative alla possibilità per i dipendenti di segnalare presunte irregolarità gravi che si verificano nella società, presentando una denuncia o attraverso segnalazione anonime a un amministratore indipendente. Esso dovrebbe inoltre assicurarsi che esistano strumenti per lo svolgimento di indagini indipendenti e proporzionate su tali questioni e che sia previsto un seguito adeguato.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe presentare relazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza almeno ogni sei mesi, quando vengono approvate le informative finanziarie annuali e semestrali.

3.4. Le possibili linee di indirizzo dell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche

Come in precedenza accennato, al fine della revisione organica delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche in relazione al necessario loro adeguamento alle innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE, si ritiene opportuno che particolare attenzione sia assegnata all'analisi delle problematiche di coordinamento tra le attribuzioni spettanti al collegio sindacale (nel modello c.d. "tradizionale" o all'omologo organo con funzione di controllo nei modelli alternativi di amministrazione e controllo) e le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (che, come detto – nei modelli di amministrazione e controllo "tradizionali" – si identifica nel collegio sindacale) all'interno della complessiva organizzazione del governo societario delle banche.

Nel Codice di Autodisciplina delle società quotate viene sottolineata la centralità del consiglio di amministrazione in materia di controllo interno e come ad esso spetti la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa di cui il *management* delegato dovrà tener conto nello svolgimento della propria attività di amministrazione e coordinamento (e a tal fine è di tutta rilevanza il flusso informativo continuo tra gli organi di governo). Conseguentemente, viene raccomandato al consiglio di amministrazione di organizzarsi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il necessario livello di approfondimento.

La funzione di impulso e direttiva, da un lato, e quella di controllo sulla gestione, dall'altro, fa sì che l'organo amministrativo, con l'assistenza del comitato controllo e rischi (o *audit committee* secondo la locuzione anglosassone):

- a) definisca le linee di indirizzo del sistema di controllo interno¹⁴, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino corretta-

¹⁴ Secondo le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - *Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013*, il sistema dei controlli interni è "un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione".

In particolare, il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF")
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

mente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

- b) individui un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuti, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descriva, nella relazione sul governo societario¹⁵, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Si segnala che, prima della previsione dell'istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010, il Codice di Autodisciplina delle società quotate evidenziava la necessità di un coordinamento tra il comitato per il controllo interno (costituito in seno al Consiglio di amministrazione), ora comitato controllo e rischi¹⁶, e il collegio sindacale e che alcune delle attribuzioni del comitato per il controllo interno potessero essere delegate al collegio sindacale (tale possibilità non è ora più prevista nell'attuale edizione Codice di Autodisciplina). Ulteriormente si rammenta che, ai sensi del § 7.C.1. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

¹⁵ L'obbligo di predisposizione di una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è prevista dall'art. 123-bis del T.U.F. (così come modificato dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 recante Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione).

¹⁶ Nell'attuale Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011) il comitato controllo e rischi ha il compito di "supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche"; cfr. Codice di Autodisciplina, p. 30.

- c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:

- nomina e revoca il responsabile della funzione di *internal audit*;
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Si riporta di seguito un possibile raffronto tra le previsioni di cui al § 7.C.2 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e l'Allegato 2 del documento per la consultazione della Banca d'Italia relativamente al comitato controllo e rischi:

<i>Attribuzione al comitato controllo e rischi secondo il Codice di Autodisciplina</i>	<i>Attribuzioni al comitato controllo e rischi secondo il documento per consultazione Banca d'Italia</i>
- valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;	- individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;	- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e	- esprime valutazioni e formula pareri all'organo in ordine al rispetto dei principi cui devono essere uni-

<p>di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione <i>internal audit</i>;</p>	<p>formati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere, a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;</p>
<p>- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di <i>internal audit</i>;</p>	<p>- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;</p>
<p>- può chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;</p>	<p>- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto ai sensi del cap. 7, Titolo V, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;</p>
<p>- riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p>	<p>- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo.</p>
	<p>- con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il comitato svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di go-</p>

	verno dei rischi;
	- supporta l'organo nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca;
	- ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF.

E' possibile effettuare un ulteriore confronto tra le funzioni assegnate *ex lege* al comitato per il controllo interno e la revisione contabile secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 39/2010 con quelle attribuite al collegio sindacale dal Codice di Autodisciplina:

<i>Attribuzioni ex Codice di Autodisciplina al collegio sindacale – Il collegio sindacale:</i>	<i>Attribuzioni del comitato ex art. 19 D.Lgs. 39/2010 – Il comitato:</i>
	- vigila sul processo di informativa finanziaria;
- vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.	- vigila sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
	- vigila sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
	- vigila sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il Codice di Autodisciplina sottolinea che *“Nell’esercizio dei predetti compiti, come pure nell’esame delle relazioni finanziarie periodiche, il consiglio di amministrazione necessita di un’adeguata attività istruttoria. Quest’attività viene tipicamente svolta da un comitato di amministratori, indicato nel Codice come “comitato controllo e rischi”. Tale denominazione intende sottolineare, di nuovo, la centralità dei rischi e differenziare quest’organismo dal “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, imposto dalla recente normativa in tema di revisione contabile, le cui incombenze rimangono ben distinte rispetto alle esigenze istruttorie dell’organo amministrativo”*¹⁷.

Da una lettura attenta del contenuto dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (che, come detto, traduce in norme di diritto positivo il testo della Direttiva 2006/43/CE) risulta che la vigilanza su “l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio” deve essere assegnata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, quindi, nel modello di amministrazione e controllo “tradizionale”, al collegio sindacale (organo di vigilanza).

Il legislatore nazionale, in ordine alla individuazione a quale soggetto attribuire le specifiche funzioni di vigilanza sopra evidenziate, poteva, secondo quanto previsto dalla Direttiva, fare riferimento¹⁸:

- ai soli membri non esecutivi dell’organo di amministrazione¹⁹;
- ai membri non esecutivi e/o ai membri dell’organo di controllo dell’ente stesso;
- ai membri appositamente designati dall’assemblea degli azionisti.

In ogni caso era previsto che almeno un membro del comitato dovesse essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Per quanto attiene all’analisi del contenuto dell’attività di vigilanza del comitato ai sensi della lettera a) dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010²⁰, si possono individuare le seguenti tre

¹⁷ Cfr. p. 34 del Codice di Autodisciplina.

¹⁸ Tali erano le possibilità contenute nella Direttiva 2006/43/CE. L’esigenza di tenere conto di diversi sistemi di *governance* e di non imporre un modello generalizzato, ha dato la possibilità agli Stati membri di prevedere che i componenti di tale comitato possano essere i membri non esecutivi dell’organo di amministrazione e/o i membri dell’organo di controllo e/o membri designati dall’assemblea; come già accennato, la scelta fatta dal legislatore italiano in sede di attuazione della disciplina comunitaria di attribuire i compiti del comitato agli altri organi di controllo si colloca nel contesto in cui era già affidato a organi o articolazioni di organi compiti in materia di sistemi di controllo interno e di revisione legale (collegio sindacale nelle società con azioni quotate e comitato per il controllo interno istituito nelle società quotate in attuazione del Codice di autodisciplina).

¹⁹ Il *Considerando* n. 57 della Direttiva 2013/36/UE sottolinea come “il ruolo dei membri non esecutivi dell’organo di gestione in seno a un ente dovrebbe comprendere: un’azione di stimolo costruttivo alla strategia dell’ente e, di conseguenza, un contributo al suo sviluppo, l’esame dei risultati della dirigenza in termini di raggiungimento degli obiettivi concordati, l’accertamento che le informazioni finanziarie siano accurate e che i controlli finanziari e i sistemi di gestione del rischio siano solidi e giustificabili, l’esame dell’elaborazione e dell’attuazione della politica di remunerazione dell’ente e l’emissione di opinioni obiettive su risorse, nomine e norme di condotta”.

aree: *i*) vigilanza sull'informativa finanziaria; *ii*) vigilanza sui sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; *iii*) vigilanza sulla la revisione legale dei conti.

Il Decreto non contiene la definizione di informativa finanziaria. E' stato evidenziato²¹ che utili riferimenti sono contenuti nella direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva *Transparency*), nella raccomandazione CE del 15 febbraio 2005 e, più specificatamente per quanto riguarda il nostro Paese, alle regole contenute nel Regolamento emittenti CONSOB e alla disciplina relativa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili²². E' da ritenere che i processi di informativa finanziaria su cui il comitato è chiamato a vigilare non includano i processi di produzione di informazione verso terzi relativi a fatti dell'impresa che possano solo in senso generale avere un'incidenza sul piano patrimoniale, finanziario ed economico. Si deve invece ritenere che la norma faccia riferimento a quei processi di produzione di informazioni che abbiano per specifico oggetto dati contabili in senso stretto e, quindi, tipicamente i dati relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato, alle relazioni semestrali, alle relazioni trimestrali e i dati preconsuntivi (nel caso in cui essi vengano diffusi) nonché i relativi comunicati diffusi al pubblico (art. 154-*ter* T.U.F.); ciò appare coerente in relazione al fatto che la vigilanza ha per oggetto il dato informativo in quanto tale ma il *processo* di informativa. Questo significa che l'attenzione deve essere posta sulla verifica, da effettuare inizialmente e nel corso dell'esercizio, che il procedimento attraverso cui queste informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo adeguato ed efficace. Si tratta di un'attività di vigilanza che richiama in parte i compiti assegnati al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale deve (art. 154-*bis* T.U.F.) "predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario".

La seconda area di vigilanza spettante al comitato ha per oggetto l'efficacia dei sistemi di controllo interno. La norma articola in realtà questa previsione facendo riferimento ad una segmentazione che individua il sistema di controllo interno, la revisione interna e il sistema di gestione del rischio²³. L'attività di vigilanza deve avere ad oggetto il sistema di controllo nella sua interezza, con particolare riguardo a quel segmento che ha l'obiettivo di fornire all'esterno un'informativa finanziaria attendibile. Questa area di controlli si pone in linea di sostanziale continuità con i compiti che già sono affidati al

²⁰ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 75.

²¹ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76.

²² Qualche ulteriore riferimento può essere acquisito dai *Principles for periodic disclosure by listed entities* elaborati dallo IOSCO (febbraio 2010); in particolare viene statuito che "[...] *periodic reports, such as annual reports, provide prospective investors and current security holders of a company with important information, including financial information such as audited financial statements. Financial information is the most elemental disclosure that is contained in an annual report, and provides the basis of other related information that may be disclosed in the report, such as the management's assessment and analysis of the company's past performance and prospects*".

²³ Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76.

collegio sindacale (sia delle società con azioni quotate sia delle società non quotate), il quale è chiamato a vigilare, tra l'altro, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto amministrativo e contabile (società non quotate)²⁴ e a vigilare (società quotate) sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione²⁵.

Appare quindi corretto affermare che l'organo di controllo così come individuato dal D.Lgs. 39/2010 ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, come in precedenza delineato, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate²⁶.

L'organo di controllo si deve avvalere delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e da queste deve ricevere adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il comitato ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 è chiamato anche a vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi: a tal fine, esso deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati, del loro concreto funzionamento nonché della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, appare opportuno che il comitato:

- individui adeguati flussi procedurali, amministrativi e contabili per l'elaborazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (relazione finanziaria annuale) nonché di ogni altra comunicazione di carattere patrimoniale, economico e finanziario;
- accertarsi che il sistema di controllo interno in essere presso l'ente garantisca l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili di cui sopra e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

La terza area in cui il comitato esercita la sua vigilanza concerne l'area della revisione legale e dell'indipendenza del revisore. Si tratta di un'attribuzione che spetta al collegio sindacale-comitato ex art. 19 D.Lgs. 39/2010 che ulteriormente contribuisce a configurare il collegio sindacale quale organo sociale *apicale* nell'ambito del complessivo sistema dei controlli societari. Per quanto riguarda la vigilanza sull'indipendenza del revisore è sufficiente qui richiamare i contenuti degli articoli 10²⁷ e 17²⁸ del Decreto

²⁴ Ai sensi dell'art. 2403 Cod. Civ.

²⁵ Ai sensi dell'art. 149 T.U.F.

²⁶ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*, par. 2.2.

²⁷ Art. 10 - *Indipendenza e obiettività*

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

²⁸ Art. 17 - *Indipendenza*

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

39/2010; per quanto riguarda l'area della revisione legale, si rammenta che il Decreto 39/2010 già prevede che il collegio sindacale formuli all'assemblea – in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale - una propria proposta motivata in ordine all'affidamento dell'incarico (senza tuttavia evidenziare gli aspetti di rilievo che devono essere contenuti nella stessa); gli ulteriori profili di vigilanza in capo al comitato relativamente a tale area sono quindi da individuarsi nella verifica che la stessa sia svolta nel rispetto dei principi normativi e dei principi di revisione sotto il profilo dell'adeguatezza, della correttezza e dell'efficacia.

Qualche indicazione ulteriore può desumersi dal Documento Assirevi n. 60 relativo alla richiesta di informazioni da parte del collegio sindacale alla società di revisione sul pro-

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del T.U.F.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

- a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;
- b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

cedimento revisionale da essa svolto nel caso di revisione contabile prevista da leggi del gennaio del 1998 (ancorché lo stesso sia da considerarsi superato, in considerazione delle modifiche normative via via apportate). Il Documento, in particolare, sottolinea che:

- a) i due organi di controllo (collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti) devono creare gli opportuni collegamenti, in modo che si possano ottenere periodici scambi sui risultati dei rispettivi controlli;
- b) i Collegi Sindacali si devono attivare in modo tale da ottenere prima dell'emissione della loro relazione sul bilancio, la relazione della società di revisione o, in alternativa, un documento riepilogante i risultati emersi dalla revisione del bilancio con un'anticipazione del contenuto della relazione di certificazione;
- c) le società di revisione devono trasmettere al collegio sindacale la 'lettera di suggerimenti alla Direzione' con la quale le stesse, al termine dei lavori di revisione, sono solite segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo contabile della società revisionata;
- d) il collegio sindacale deve, in ogni caso, contattare la società di revisione per acquisire utili informazioni sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società.

Il collegio sindacale deve richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile, il cui fine è proprio di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili²⁹; in particolare il collegio sindacale-comitato ex art. 19 D.Lgs. 39/2010 potrà richiedere ed esaminare, qualora ritenuto necessario, le carte di lavoro³⁰ che normalmente sono le stesse da mettere a disposizione del revisore successore che solitamente devono contenere:

- dati e informazioni:
 - disponibili nel sistema contabile-amministrativo dell'azienda;
 - relativi alla pianificazione e all'accertamento dei rischi di revisione, inclusa la valutazione del grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e del sistema dei controlli interni e l'indicazione dei rischi accertati, salvo eventualmente informazioni sullo strumento metodologico per essi utilizzato;
 - relativi alle problematiche di revisione riscontrate;

²⁹ Cfr. anche la Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 relativa a 'Raccomandazioni in materia di controlli societari'.

³⁰ L'esame delle carte di lavoro appare rilevante in quanto il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato l'obbligo di tenuta del libro della revisione previsto dall'art. 2409-ter Cod. Civ. e dall'art. 155, comma 3, T.U.F. da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per un'analisi dei contenuti del libro della revisione cfr. ASSIREVI – Documento di ricerca 140, pubblicato nella rivista "Il controllo nelle società e negli enti", 2010, fasc. I, 113 e ss.

- il programma di lavoro attuato e quindi le carte di lavoro che contengono le procedure di verifica svolte per i singoli conti del bilancio;
- le conclusioni raggiunte sui singoli conti del bilancio.

Si rammenta, da ultimo, che è previsto (art. 19, comma 3, del Decreto 39/2010) che il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria³¹.

4. L'opportunità di coordinare le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche con la Direttiva 2013/36/UE e con la Direttiva 2006/43/CE

Con riferimento all'opportunità di coordinare le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche con la Direttiva 2013/36/UE e la Direttiva 2006/43/CE avuto riguardo alle funzioni del "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", del comitato dei rischi (previsto dall'art. 76 della Direttiva 2013/36/UE) e dell'organo con funzione di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione), non può non sottolinearsi come il Decreto 39/2010, nell'attuare l'articolo 41 della Direttiva 2006/43/CE, abbia scelto, per le società che adottano un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, di incardinare le funzioni da attribuire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel collegio sindacale e ciò in controtendenza rispetto all'orientamento del nostro ordinamento che, anzi, appare orientato nel valorizzare l'attività di controllo sulla gestione svolta dagli *stessi amministratori*.

Le funzioni che il collegio sindacale esercita come "comitato" devono pertanto essere collocate all'interno delle funzioni di vigilanza che gli sono proprie e che consistono

³¹ In ordine alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti viene evidenziato che si tratta di "un dovere informativo in capo al revisore funzionale a rafforzare la possibilità del collegio sindacale di conoscere fatti rilevanti nell'esercizio dell'attività di vigilanza che esso esercita ai sensi dell'articolo 19 in qualità di comitato per il controllo interno. Se pure questo dovere non era finora previsto in norme di legge, esso appare in linea con le prassi operative dell'attività di revisione. I principi di revisione, infatti, prevedono già regole in base alle quali il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* fatti e circostanze di loro interesse che emergono nell'attività di revisione.

La disposizione non precisa quando la relazione debba essere presentata. Essa non costituisce un giudizio riferito ad un singolo atto ma costituisce il momento conclusivo di un processo di monitoraggio avente ad oggetto le questioni emerse in sede di revisione: attività che si svolge nell'arco dell'esercizio sociale. Sembra quindi ragionevole ritenere che la relazione, quale misura finale dell'attività di controllo, sia resa annualmente successivamente alla chiusura dell'esercizio quale periodo temporale nel quale si scansiona per legge l'attività di revisione. Occorre però sottolineare come queste comunicazioni sono dirette a consentire al comitato di adottare tempestivamente le decisioni che gli competono sui problemi emersi. Non si può escludere quindi che al di là della scadenza fisiologica annuale il revisore sia tenuto a comunicare tempestivamente i profili problematici che emergono in corso di revisione"; cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 81.

nella valutazione dell'operatività della gestione sotto il profilo della conformità alla legge, all'atto costitutivo nonché al rispetto dei principi di corretta amministrazione; poiché non spetta al collegio sindacale determinare come organizzare il processo di informativa finanziaria né come articolare il sistema di controllo interno, è opportuno che l'Autorità di Vigilanza – come già evidenziato in sede di consultazione delle *Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (settembre 2012) – proceda – in sede di implementazione delle disposizioni recate dalla Direttiva 2013/36/UE:

- a. all'individuazione delle modalità di coordinamento tra il comitato controllo e rischi eventualmente istituito in seno al consiglio di amministrazione e il collegio sindacale (o dell'omologo organo di vigilanza nell'ambito dei modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello c.d. "tradizionale") investito anche della funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010;
- b. all'individuazione delle attribuzioni specifiche nell'ambito dei controlli societari bancari al collegio sindacale (o dell'omologo organo di vigilanza nell'ambito dei modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello c.d. "tradizionale") investito anche della funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010.

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Claudio Sottoriva', with a stylized flourish at the end.

(Claudio Sottoriva)